Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 14/09/2021

FATTO

Il ricorso riguarda la nota questione del riconoscimento del controvalore dei buoni fruttiferi postali (BFP).
La parte ricorrente, titolare di n. 2 Buoni fruttiferi postali, uno della serie P (000.143) e uno della serie Q/P (000.166), sottoscritti rispettivamente il 26 giugno 1986 e il 2 settembre 1986, lamenta di aver ottenuto dall'intermediario resistente una valutazione inferiore a quanto spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro del titolo. Nella sostanza, ancorché con una formula alquanto involuta, chiede il riconoscimento dei rendimenti stabiliti dalla tabella posta sul retro dei BFP per il periodo successivo al 20° anno.
L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rammenta che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Pertanto, afferma che il ricorso è inammissibile sia per incompetenza temporale, in quanto la controversia verte su un comportamento dell'intermediario posto in essere nel 1986, sia per incompetenza per materia, in quanto i BFP costituiscono una forma di raccolta del risparmio, che dà luogo a un servizio di investimento non sottoposto alle disposizioni del Titolo VI, capo I, del TUB.
Nel merito, con riguardo al BFP n. 000.166, l'intermediario resistente afferma quanto segue:

- la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986; la tabella allegata al citato decreto, riportante i tassi di interesse,

prevede un interesse composto fino al ventesimo anno ed un interesse semplice per gli anni successivi al ventesimo;

- ai sensi dell'art. 4 del DM 1986 i saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto;
- l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P e apponendo due timbri: uno con la dicitura "Serie Q/P" ed uno indicante i nuovi tassi;
- l'art. 5 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'importo da corrispondere al sottoscrittore (in tale senso, da ultimo, Tribunale di Venezia sentenza n. 945 del 19/06/2020);
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia se si guarda la tabella del DM e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre: ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- l'intermediario ha agito come previsto dal citato art. 5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P", due timbri: 1) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di apparenza della serie venduta alla ricorrente (serie "P/Q); e 2) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,5% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie "P";
- alla scadenza, l'intermediario ha correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli art. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM del 1986.

Per quanto concerne il buono n. 000.143, l'intermediario resistente afferma che:

- appartiene alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "P", istituita con apposito D. M. collocata nel periodo compreso fra il 1/07/1984 ed il 30/06/1986;
- i rendimenti e/o le modalità di capitalizzazione relativamente ai buoni appartenenti a tale serie sono stati modificati per effetto del D.M. 13/06/1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio", che ha superato la disciplina previgente;
- in particolare, la presente materia è regolata dal D.P.R 156/1973, il quale sancisce il principio secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei BFP sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro reso unitamente al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, quale appunto il succitato decreto adottato nel 1986;
- l'art. 153 del D.P.R del 1973 prevede espressamente che, in presenza di esigenze di mercato, ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche durante il corso dell'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui se ne presume la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari;
- con il D.lgs. 284/1999 il legislatore si è espresso nel senso della ultrattività della regolamentazione di cui al D.P.R del 1973, stabilendo puntualmente l'abrogazione delle disposizioni recate dal D.P.R del 1973 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che successivamente stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei BFP;
- tale cornice depone nel senso della eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei BFP possa subire variazione nel corso del rapporto per effetto

della sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo nella specie un'integrazione extra testuale del rapporto.

L'intermediario resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio respinge preliminarmente le eccezioni di incompetenza dell'ABF avanzate dall'intermediario resistente. Con riferimento all'incompetenza temporale, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/2020, dove si afferma che "*in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre [infatti] avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°.1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata*". In merito alla competenza per materia, il Collegio richiama la propria decisione 3226/14, dove si afferma che "*sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta") – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi*".

Nel merito, il Collegio osserva che sul fronte dei BFP della serie Q/P, come il buono n. 000.166, risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", e sul retro del buono risulta stampigliata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente, previsti per i BFP appartenenti alla serie Q, relativa però al solo rendimento fino al 20° anno. Peraltro, data l'incompletezza del timbro apposto sul retro del titolo, non è chiara la modalità con la quale deve essere calcolato il rendimento dei buoni per gli anni dal 21° al 30°. Per i BPF emessi successivamente al DM 13/6/1986, si deve pertanto ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente circa l'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione, come motivato ad esempio nelle decisioni n. 2976/16 del Collegio di Milano e n. 15200/18 del Collegio di Roma e confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20. In particolare, il Collegio rimarca come il Collegio di Coordinamento abbia evidenziato la continuità fra la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente decisione sempre delle Sezioni Unite n. 13979/2007, pronunciando il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli*". Il Collegio accoglie pertanto la domanda

della parte ricorrente relativa ai BFP della serie Q/P. Il Collegio accoglie pertanto la domanda relativa al buono n. 000.166.
Relativamente al buono della serie P (n. 000.143), l'art. 173 del D.P.R. 156/19731 ("Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" o Codice Postale) stabilisce che: "*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. […]. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali*". Secondo consolidato orientamento, "*in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione*" (cfr., ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 16901/18). Tali conclusioni sono state confermate dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 febbraio 2019, n. 3963, che hanno in particolare affermato i seguenti principi:

- l'art. 173 del c.d. codice postale si applica ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della norma che l'ha abrogato (art. 7 d.lgs. n. 284/1999);
- in relazione ai predetti rapporti era pertanto consentito all'Amministrazione variare il tasso d'interesse con d.m. da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;
- la messa a disposizione della tabella modificativa dei tassi non costituisce un obbligo informativo dalla cui osservanza dipende la vincolatività della modifica, essendo la conoscenza della stessa affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Poiché il BFP n. 000.143 è stato emesso precedentemente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 156/19731, che risale al 1° luglio 1986, il Collegio respinge la domanda relativa al buono n. 000.143.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto eventualmente già rimborsato. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA